

Set Informativo

POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE “GAP”

Il presente set informativo contiene:

- Documento Informativo Precontrattuale Danni
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati

e deve essere consegnato all'Assicurato prima della adesione alla Polizza Collettiva

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale. La copertura assicurativa è facoltativa.

Copertura GAP

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Stellantis Insurance Europe Limited

Indirizzo: MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex,

Malta Numero di registro: C68963

Prodotto: GAP

Questo DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 01/09/2025 ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La GAP è un'assicurazione auto facoltativa che permette all'assicurato di ricevere un'indennità complementare in caso di perdita totale dei veicoli assicurati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Furto Totale dell'auto;
- ✓ Distruzione per Danno Totale del veicolo, in seguito a un incidente o una catastrofe naturale.

L'Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale del veicolo secondo il seguente schema:

- a) Meno di 5 anni : il 100% della differenza ;
- b) Più di 5 anni ma meno di 8 anni : il 50% della differenza ;
- c) Da 8 anni in poi : il 30% della differenza.

L'Assicuratore risarcisce i danni fino a un importo massimo di € 100.000,00.



Che cosa non è assicurato?

Non possono essere assicurati veicoli:

- ✗ Di peso, a pieno carico, superiore ai trentacinque (35) quintali
- ✗ Che abbiano superato gli 8 anni dalla data di prima immatricolazione.
- ✗ Che non siano stati acquistati dall'Aderente tramite Contratto di locazione finanziaria sottoscritto con Stellantis Financial Services Italia S.p.A.



Ci sono limiti di copertura?

L'Assicuratore non verserà alcun indennizzo nel caso in cui il Sinistro sia causato da:

- !a) Dolo o colpa grave di Stellantis Financial Services Italia S.p.A., dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza dell'Autoveicolo assicurato);
- !b) Sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- !c) Atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- !d) Partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;

La copertura è esclusa anche nel caso in cui il veicolo assicurato sia risultato al momento del Sinistro:

- ! e) Utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! f) Guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ! g) Guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- ! h) Soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! i) Circolante "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;

Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, l'indennizzo non è dovuto per:

- ! j) Ogni veicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
- ! k) Ogni veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;
- ! l) I ciclomotori ed i motoveicoli;
- ! m) Ogni veicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed infine,
- ! n) Ogni veicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche.



Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa ha validità in Italia e, solo se l'Autoveicolo vi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sulle circostanze del rischio.

Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo tempestivamente entro un termine non superiore a 5 giorni e devi inviare la documentazione richiesta dall'Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato anticipatamente per l'intera durata mensile dell'Assicurazione a mezzo mandato SEPA insieme ai canoni di rimborso della locazione finanziaria.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per ogni Aderente, la copertura assicurativa relativa alla Polizza ha una durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza. La copertura non potrà comunque avere una durata superiore a quella della locazione finanziaria per l'acquisto dell'Autoveicolo oggetto di copertura e, in ogni caso, non potrà superare i 120 (centoventi) mesi dalla Data di Efficacia del Contratto di locazione finanziaria relativo all'Autoveicolo. In caso di estinzione integrale anticipata del Contratto di Locazione Finanziaria, la copertura assicurativa cessa di avere efficacia.

La Garanzia Assicurativa entrerà in vigore dalla data di decorrenza del Contratto di Locazione Finanziaria, a condizione che la prima rata di premio sia stata pagata.

L'Aderente aderisce alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

La copertura assicurativa, oltre che alla sua naturale scadenza, cessa anticipatamente nel caso in cui l'Autoveicolo oggetto della copertura assicurativa venga venduto e nel caso in cui l'Assicuratore liquidi l'indennizzo.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può risolvere il contratto di assicurazione mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. – Centro Servizi alla Clientela, Via Plava 80 – 10135 Torino (TO), da inviarsi con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni da ciascuna scadenza contrattuale.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☐ SI ☐ NO

Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.

Assicurazione PERDITA TOTALE

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Stellantis Insurance Europe Limited
Indirizzo: MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta
Prodotto: GAP

Questo DIP aggiuntivo Danni è stato redatto in data 09/04/2026 ed è l'ultimo aggiornamento disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Stellantis Insurance Europe Limited Ltd, è una società facente parte del Gruppo Stellantis e del Gruppo Santander Consumer Finance, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority (MFSA) n. C68963, operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.

Sede legale: 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta.

Indirizzo di posta elettronica: stellantis-insurance@stellantis.com; PEC: info@stellantis-insurance-europe-cert.it

Sito internet: <http://reports.stellantis-insurance.it>

Il patrimonio netto di Stellantis Insurance Europe Ltd ammonta a €95,511,862 costituito da un capitale sociale di €2,700,000 e un conferimento di capitale di €92,811,862. L'indice di solvibilità è pari al 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla Direttiva Solvibilità II 2009/138/CE, entrata in vigore il 1° Gennaio 2016. I suddetti dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 Dicembre 2024.

Le informazioni e i relativi aggiornamenti, incluse le Relazioni sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR), sono pubblicati sul sito internet: <https://reports.stellantis-insurance.it/> dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche che abbiano richiesto un finanziamento presso la Stellantis Financial Services Italia S.p.A. per l'acquisto di un veicolo del network Stellantis.



Quali costi devo sostenere?

I costi a carico dell'Aderente relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 50%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente/Intermediario.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale: Stellantis Insurance Europe Ltd c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. Via Plava, 80 - 10135, Torino (To) O direttamente al responsabile dei reclami dell'assicuratore via e-mail: stellantis-complaints@stellantis.com oppure mediante lettera scritta al seguente indirizzo postale: Stellantis Insurance, MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta. L'Assicuratore s'impegna a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su: i. le cause del ritardo; ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo
Al Maltese Office of Arbitrator for Financial Services (OAFS)	Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbiter for Financial Services istituita ai sensi del Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) sito in N/S Regional Road, Msida, Malta.; , oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: https://www.financialarbiter.org.mt/
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): In ogni momento, l'Assicurato si riserva il diritto di presentare qualsiasi reclamo relativo alla presente Polizza davanti ai Tribunali del proprio luogo di residenza. Questa iniziativa non pregiudica il diritto dell'assicurato ad intraprendere altre azioni legali

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Aderente/Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non e' tenuto a fornire informazioni, nè subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (https://reports.stellantis-insurance.it/diritto-all-oblio-oncologico/)
-------------------------------------	--

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Aderente/Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sui premi Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate. Detraibilità fiscale dei premi Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante al momento del pagamento del premio ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi"). Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u>	

GLOSSARIO

Data dell'ultimo aggiornamento: 29/01/2025

Qui di seguito sono riportate le definizioni dei termini assicurativi impiegati nel Set Informativo.

Aderente: la persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto di locazione finanziaria concesso da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. per l'acquisto di un veicolo avente le caratteristiche di cui all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che ha aderito Polizza Collettiva.

Assicuratore: Stellantis Insurance Europe Ltd.

Veicolo: Ilveicolo acquistato dall'Aderente attraverso una locazione finanziaria concesso dalla Contraente e designato nel Modulo di Adesione alla Polizza di Assicurazione Collettiva "GAP" N° IT5C03.

Beneficiario: il soggetto che ha diritto alla Prestazione.

Condizioni Generali di Assicurazione: l'insieme delle clausole che disciplinano la presente polizza collettiva, regolando i rispettivi rapporti tra Assicuratore, Contraente ed Aderente.

Contraente: Stellantis Financial Services Italia S.p.A., iscritta nell'elenco degli intermediari annessi al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ("RUI") sub. n. D000533343 che stipula la presente Polizza Collettiva.

Data di Decorrenza: data di decorso dell'operatività della garanzia assicurativa.

Distruzione per Danno Totale: si intende la distruzione delveicolo, con conseguente demolizione del relitto, dovuta a incendio, eventi naturali e socio-politici, collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento e uscita di strada. Il danno è totale quando il costo della riparazione è pari o superiore all'80% del Valore Commerciale delveicolo al giorno del Sinistro.

Furto Totale: per Furto Totale dell'Autoveicolo si intende furto delveicolo senza ritrovamento nei trenta giorni successivi decorrenti dalla data di denuncia presentata alla Pubblica Autorità.

IVASS: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo che dal 1 gennaio 2013 succede in tutti i poteri, funzioni e competenze precedentemente attribuite all'ISVAP.

Parti: Contraente, Aderente e Assicuratore, laddove non diversamente specificato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Polizza: la polizza collettiva n. IT5C03 stipulata da Stellantis Insurance Europe Ltd e Stellantis Financial Services Italia S.p.A..

Premio: la somma dovuta all'Assicuratore in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prestazione: l'indennità liquidabile dall'Assicuratore in base alla Polizza.

Sinistro: Evento dannoso, consistente nel Furto Totale o nella Distruzione per Danno Totale delveicolo, al cui verificarsi viene erogata la prestazione nei limiti previsti nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Valore Commerciale: è il prezzo di mercato comprensivo di IVA delveicolo assicurato al momento del Sinistro riportato su Eurotax Giallo. Nel caso in cui ilveicolo non sia presente su Eurotax Giallo il prezzo sarà determinato da un Perito nominato dall'Assicuratore.

Valore d'Acquisto: è il Valore dell'Autoveicolo comprensivo di IVA così come riportato nella fattura d'acquisto delveicolo stesso.

Welcome Pack: plico inviato via posta elettronica all'Aderente contenente Welcome letter, Set informativo e Modulo di adesione in duplice copia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIA “GAP” INSURANCE

POLIZZA COLLETTIVA N. 1° IT5C03

Data dell'ultimo aggiornamento: 09/04/2026

Art. 1. Oggetto della Polizza

L'assicurazione ha per oggetto il rischio di Furto Totale o Distruzione per Danno Totale del veicolo. A fronte di tali eventi di danno l'Assicuratore riconosce ad ogni Aderente un indennizzo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale del veicolo al momento in cui si verifica un Sinistro, alle condizioni e nei limiti precisati nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelli indicati nei successivi articoli 8 ("Prestazione assicurativa"), 9 ("Massimali") e 10 ("Esclusioni").

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione del veicolo che copra integralmente il Valore d'Acquisto, l'Assicuratore riconosce all'Aderente l'importo forfettario di € 2.000,00. L'indennizzo non potrà in nessun caso superare la differenza tra il Valore d'Acquisto e l'ammontare dell'/degli indennizzo/i dovuti all'Aderente in forza delle altre polizze di cui dispone, operando in tal caso quale copertura complementare di secondo rischio. Rimane fermo in ogni caso il limite massimo del differenziale tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Art. 2. Soggetti assicurati e veicoli assicurabili

Possono essere assicurati solo gli Autoveicoli di peso, a pieno carico, inferiore o uguale ai Trentacinque (35) quintali purché non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di prima immatricolazione ed a condizione che siano stati acquistati dall'Aderente tramite locazione finanziaria sottoscritta con la Contraente. In nessun caso l'adesione alla Polizza costituisce condizione per l'erogazione della locazione finanziaria.

Art. 3. Durata, decorrenza e cessazione delle garanzie

Il contratto ha durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza. La copertura non potrà comunque avere una durata superiore a quella della locazione finanziaria per l'acquisto del veicolo oggetto di copertura e, in ogni caso, non potrà superare i 120 (centoventi) mesi dalla Data di Efficacia del Contratto di locazione finanziaria relativo al veicolo.

Ciascuna parte (Assicuratore e Aderente) potrà comunicare formalmente la propria disdetta a mezzo raccomandata a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. – Centro Servizi alla Clientela, Via Plava, 80 - 10135, Torino (To), da inviarsi con un preavviso non inferiore a dieci giorni da ciascuna scadenza contrattuale.

La Garanzia Assicurativa entrerà in vigore dalla data di decorrenza del Contratto di Locazione Finanziaria, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.

Resta fermo il diritto di ripensamento di cui all'art. 67- duodecies del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), che l'Aderente dovrà direttamente comunicare con lettera raccomandata a.r. inviata all'Assicuratore presso la sede legale della Contraente entro il termine di 14 giorni. Comunque, l'Assicuratore accetterà recesso inviati entro il termine limite di 60 giorni dall'adesione. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente il Premio per il periodo non goduto, al netto di ogni imposta applicabile. La Contraente provvederà a sua volta a rimborsare l'Aderente.

La garanzia assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella della locazione finanziaria per l'acquisto del veicolo oggetto di copertura e, in ogni caso, non potrà superare i 120 (centoventi) mesi dalla Data di Efficacia del Contratto di locazione finanziaria relativo al veicolo.

La garanzia, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di alienazione del veicolo oggetto della copertura assicurativa. La data di cessazione sarà determinata in base a quanto risulta dall'atto di vendita che l'Aderente dovrà inviare entro tre giorni a Stellantis Financial Services Italia S.p.A. - Centro Servizi alla Clientela - Via Plava, 80 - 10135, Torino (To).
- b) in caso di liquidazione della Prestazione assicurativa ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 4. Adesione

Per ogni Aderente, la copertura assicurativa relativa alla Polizza ha una durata di un mese ed è automaticamente rinnovabile, in assenza di disdetta, per un uguale periodo di un mese, e così via in occasione di ogni successiva scadenza e, in ogni caso, la copertura assicurativa non potrà comunque avere una durata superiore a quella della locazione finanziaria per l'acquisto del veicolo oggetto di copertura e, in ogni caso, non potrà superare i 120 (centoventi) mesi dalla Data di Efficacia del Contratto di locazione finanziaria relativo al veicolo.

L'Aderente aderisce alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione. La Garanzia Assicurativa entrerà in vigore dalla data di decorrenza del Contratto di Locazione Finanziaria, a condizione che la prima rata di premio sia stata pagata.

Qualora la Polizza sia conclusa attraverso il sito internet di titolarità del Contraente, mentre l'Aderente sta concludendo il Contratto di Locazione Finanziaria con il Contraente, finalizzato ad ottenere la disponibilità ed il godimento di un veicolo, la copertura assicurativa della Polizza prende effetto dalla data di sottoscrizione online.

<https://onboarding.stellantisfinancialservices-online.it/>

Art.5 Accessibilità dei servizi online

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/882 (European Accessibility Act), la Società si impegna a garantire l'accessibilità dei propri servizi digitali, inclusi il sito web per la sottoscrizione online della Polizza e la procedura di onboarding.

Il sito "Onboarding finanziamenti e noleggi online" è soggetto ai requisiti di accessibilità previsti dall'Allegato I del Decreto. Una Dichiarazione di Accessibilità, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto e basata su valutazioni oggettive e soggettive effettuate da terzi, è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.stellantis-financial-services.it/accessibilita>

La Dichiarazione di Accessibilità include:

Una descrizione dello stato di conformità del sito web rispetto ai requisiti applicabili;

L'elenco delle non conformità riscontrate con i relativi riferimenti alla norma UNI CEI EN 301549;

La data dell'ultima revisione e la frequenza prevista per l'aggiornamento periodico;

Un indirizzo email di contatto per segnalare problemi di accessibilità o per richiedere contenuti in formato alternativo;

Le istruzioni per la presentazione di reclami formali e per l'inoltro di segnalazioni all'AgID.

La Società si impegna al continuo miglioramento dell'accessibilità dei propri servizi, tenendo conto dei limiti previsti dall'articolo 3, comma 5, del Decreto, in particolare nei casi in cui il rispetto dei requisiti comporterebbe un onere sproporzionato o una modifica sostanziale del servizio.

Art. 6. Pagamento del premio

Il Premio per ciascun periodo di operatività contrattuale mensile sarà calcolato moltiplicando il Valore d'Acquisto per il tasso dello 0,09%. Quindi: **Premio mensile = Valore d'Acquisto x 0,09%** L'ammontare del premio, calcolato come sopra indicato, comprende l'imposta d'assicurazione, attualmente pari al 13.5%.

I costi a carico dell'Assicurato relativi alla gestione della Polizza, calcolati sul Premio (al netto delle Imposte) e già inclusi nel tasso di premio sopra indicato, sono pari al 35%.

Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dalla Contraente.

In deroga all'art. 1891 c.c. il premio di polizza sarà corrisposto direttamente dall'Aderente e pagato tramite la Contraente. In particolare, la Contraente addebiterà il premio mensile unitamente all'addebito delle rate di rimborso della locazione finanziaria, a partire dalla data indicata sul Modulo di Adesione.

Il pagamento sarà effettuato tramite mandato SEPA.

Art. 7. Estinzione integrale anticipata della locazione finanziaria

In caso di estinzione integrale anticipata della locazione finanziaria oggetto del contratto di locazione finanziaria le coperture assicurative di cui alla Polizza cessano di avere efficacia.

L'Assicuratore restituirà all'Aderente la parte non-goduta del Premio pagato, al netto delle imposte.

L'Assicuratore tratterrà dall'importo dovuto € 20 a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l'importo dovuto risultasse inferiore a € 20 nulla sarà dovuto dall'Assicuratore all'Aderente.

Art. 8. Sospensione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. se l'Aderente non paga il premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Aderente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute l'Aderente non paga i Premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 9. Prestazione assicurativa

L'Assicuratore liquiderà, in caso di Sinistro, un importo pari alla differenza tra il Valore d'Acquisto ed il Valore Commerciale del veicolo, in percentuale variabile in base al tempo trascorso dalla data di acquisto del veicolo assicurato,

secondo il seguente schema:

Meno di 5 anni: il 100% della differenza Più di 5 anni ma meno di 8 anni: il 50% della differenza

Da 8 anni in poi: il 30% della differenza;

e comunque nei limiti del massimale riportato nel successivo articolo 9.

ESEMPIO:

Valore d'Acquisto	10.000
Valore Commerciale al momento del Sinistro	5.000
Differenza tra Valore d'Acquisto e Valore Commerciale	5.000
Anni dalla data di acquisto	6
Percentuale variabile	50%
Indennizzo liquidato	2.500

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione del veicolo che copra integralmente il Valore d'Acquisto, l'Assicuratore riconosce all'Aderente esclusivamente un importo forfettario pari ad € 2.000,00.

Art. 10. Massimali

La prestazione massima garantita dall'Assicuratore è pari a €100.000,00.

La prestazione relativa al Furto Totale non potrà in alcun caso cumularsi con quella relativa alla Distruzione per Danno Totale.

Nell'ipotesi in cui l'Aderente disponga di altra/e copertura/e per il caso di furto o distruzione del veicolo, la copertura dovrà considerarsi di secondo rischio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1.

Anche ai fini di quanto sopra si applicano al presente contratto, ed a carico dell'Aderente, le disposizioni di cui all'art. 1910 c.c. e gli obblighi di avviso ivi specificati.

L'inosservanza dolosa di tali obblighi di avviso può comportare la perdita dell'indennizzo.

Art. 11. Esclusioni

La Prestazione non è dovuta in caso di Sinistro causato da:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Aderente o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
 - sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
 - atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
 - partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- Parimenti la copertura è esclusa nel caso in cui il veicolo assicurato sia risultato, al momento del Sinistro:
- utilizzato per trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
 - guidato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
 - guidato in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico in vigore conformemente al Codice della Strada) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
 - soggetto a manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
 - circolante "fuori strada" ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa e, pertanto, la Prestazione non è dovuta per:
- ogni veicolo destinato ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici);
 - ogni veicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto al momento dell'adesione alla Polizza o al momento del Sinistro;
 - i ciclomotori ed i motoveicoli;
 - ogni veicolo concesso in locazione e/o noleggio (con o senza conducente); ed infine,
 - ogni veicolo utilizzato a fini sportivi o di competizione e/o che sia stato oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche.

Art. 12. Titolare dell'interesse assicurativo e del diritto alla liquidazione dell'indennizzo.

Il diritto all'indennizzo spetta all'Aderente (o ai suoi successori mortis causa), il quale potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all'apertura della pratica relativa al Sinistro.

In particolare, egli avrà la facoltà di avvalersi dell'indennizzo al fine di estinguere o ridurre (fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di indennizzo) il proprio eventuale debito nei confronti di Stellantis Financial Services Italia S.p.A., autorizzando Stellantis Insurance Europe ad operare in tal senso.

Art. 13. Denuncia dei Sinistri

I Sinistri devono essere prontamente denunciati e, in ogni caso, nel termine previsto dall'art. 1913 c.c. inviando, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il "Modulo per la denuncia del Sinistro" a Stellantis Insurance Europe Ltd, c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A. in Via Plava 80 – 10135 Torino (TO). Il "Modulo per la denuncia del Sinistro" può essere richiesto per posta o per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziassicurativi@stellantis-finance.com

Stellantis Financial Services Italia S.p.A. sarà responsabile dell'amministrazione dei Sinistri e la liquidazione dei sinistri sarà di responsabilità dell'Assicuratore.

La mancata denuncia del Sinistro può comportare la perdita dell'indennizzo per le conseguenze di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c.

In ogni caso, ai fini della liquidazione della Prestazione, l'Aderente o i suoi aventi causa dovranno fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia di denuncia di Furto Totale del veicolo, oggetto della copertura, sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- c) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- d) copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa all' eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione del veicolo oggetto della copertura;
- h) copia della fattura di acquisto.

In caso di Distruzione del veicolo per Danno Totale

- a) dichiarazione di presa in carico del demolitore autorizzato;
- b) copia del certificato di proprietà (da richiedere all'Aderente);
- c) copia del contratto di locazione finanziaria e modulo di denuncia di Sinistro compilato in tutte le sue parti e sottoscritto;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA;
- e) quietanza di liquidazione del Sinistro relativa alla eventuale Polizza Auto Rischi Diversi e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- f) copia della patente di guida del conducente al momento del Sinistro;
- g) copia del libretto di circolazione del veicolo;
- h) copia della fattura di acquisto;
- i) copia della perizia.

In ogni caso, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione, anche in caso di decesso dell'Aderente, o di prevedere accertamenti di diversa natura.

I diritti derivanti dalla Polizza si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano. In caso di Sinistro, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'Aderente viene a conoscenza di esso, se prova di non esserne venuto a conoscenza fino a quel momento.

In conformità alla Legge n. 193/2023 e al Provvedimento IVASS n. 169/2026, l'Assicuratore non richiederà né valuterà informazioni, documentazione o accertamenti volti a rivelare patologie oncologiche pregresse il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da oltre i termini di legge (10 anni; 5 anni se insorte prima dei 21 anni; ovvero ulteriori termini ridotti previsti dalla tabella ministeriale). Sono altresì vietate richieste indirette o simili, che possano consentire di dedurre tali condizioni pregresse.

Art. 14. Liquidazione dei Sinistri

L'Assicuratore si impegna a liquidare il sinistro a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Furto Totale o la Distruzione per Danno Totale ed entro 30 giorni da tale ricezione.

Qualora vi sia contrasto tra le parti relativamente al Valore Commerciale da attribuire al veicolo al tempo del Sinistro, queste convengono di demandare l'accertamento e/o la valutazione a due Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dall'Aderente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a

maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, la valutazione sarà effettuata dall'unico Perito nominato e le Parti convengono espressamente che la decisione di quest'ultimo avrà effetti vincolanti per entrambe le Parti.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Le Parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente

pattuito.

L'accredito all'Aderente od ai suoi aventi causa da parte dell'Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento.

Art. 15. Reclami

Reclami rivolti all'Assicuratore.

Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall'esponente al seguente indirizzo postale:

Stellantis Insurance Europe Ltd c/o Stellantis Financial Services Italia S.p.A.
Via Plava, 80 - 10135, Torino (To)

O direttamente al responsabile dei reclami dell'assicuratore via e-mail: stellantis-complaints@stellantis.com oppure mediante lettera scritta al seguente indirizzo postale: Stellantis Insurance, MIB House, 53, Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, Malta.

L'Assicuratore s'impegna a comunicare per iscritto l'avvenuto ricevimento del reclamo non appena ricevuto e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. Nel caso in cui l'analisi del reclamo non sia completata entro 15 giorni dalla sua ricezione, l'Assicuratore informerà il reclamante su:

- i. le cause del ritardo;
- ii. il nuovo termine temporale previsto per la risoluzione del reclamo

Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell'esito del reclamo l'esponente potrà rivolgersi all'Autorità di vigilanza maltese The Office of the Arbiter for Financial Services istituita ai sensi del Arbiter for Financial Services Act (Cap.555) sito in N/S Regional Road, Msida, Malta.; oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: <https://www.financialarbiter.org.mt/>

Qualora l'Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all' IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353) oppure mediante PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:

- nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
- identificazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro ricevuto da quest'ultima, unitamente all'eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).

Si fa presente che per inviare un reclamo all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet www.ivass.it/comepresentareunreclamo.

In merito alle controversie relative alla quantificazione del danno e all'attribuzione di responsabilità, si segnala che la procedura di reclamo non pregiudica la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. In ogni caso, l'Assicurato può anche chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. In ogni momento, l'Assicurato si riserva il diritto di presentare qualsiasi reclamo relativo alla presente Polizza davanti ai Tribunali del proprio luogo di residenza. Questa iniziativa non pregiudica il diritto dell'assicurato ad intraprendere altre azioni legali.

Art. 16. Imposte ed oneri fiscali

Le imposte e gli altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

Art. 17. Legge applicabile

La Legge applicabile alla Polizza è quella Italiana.

Art. 18. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da parte dell'Aderente all'Assicuratore con riferimento alla Polizza dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed inviate al seguente indirizzo: Stellantis Financial Services Italia S.p.A, via Plava, 80 – 10135 - Torino (TO). Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore saranno indirizzate all'indirizzo di residenza dall'Aderente, così come indicato sul contratto di locazione finanziaria o all'eventuale diverso domicilio indicato al momento dell'adesione.

Art. 19. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c.

Art. 29. Estensione Territoriale

La garanzia ha validità in Italia ed esclusivamente se il veicolo ivi si trovi transitoriamente (cioè per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi), nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli riportati nella Carta Internazionale di Assicurazione.

Art. 21. Foro competente

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione od interpretazione della presente Polizza sorta tra l'Assicuratore e la Contraente (o uno di essi) da una Parte e dall'altra un Aderente e/o avente diritto, il Foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.

Informativa sulla protezione dei Dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), forniamo di seguito l'Informativa relativa al trattamento dei Dati personali (intendendosi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale) forniti direttamente dall'Assicurato Aderente (nel prosieguo anche solo "Aderente" o l' "Interessato") che sarà svolto nell'ambito della gestione ed esecuzione della Polizza.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è:

- Stellantis Insurance Europe Ltd società facente parte del Gruppo Stellantis e del Gruppo Santander Consumer Finance, con Direzione generale e sede sociale in 53, MIB House, Abate Rigord Street - Ta' Xbiex, XBX 1122, Malta; indirizzo di posta elettronica: stellantis-insurance@stellantis.com;
- (nel prosieguo anche solo il "Titolare" o l' "Assicuratore").

2. Finalità della richiesta del trattamento dei Dati per il soggetto interessato, base giuridica e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei Dati

2.1. L'Assicuratore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, stabilisce che i Dati personali dell'Aderente (i.e. nome, cognome, codice fiscale, partita IVA, telefono, e-mail, indirizzo, tipo/modello/valore d'acquisto del veicolo, dati di polizza e dati del contratto di locazione finanziaria) sono trattati per le seguenti finalità:

(i) stipulare, gestire ed eseguire la Polizza (comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'acquisizione delle informazioni prima della sottoscrizione della Polizza, l'esecuzione delle operazioni sulla base degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della Polizza, la liquidazione dei Sinistri in relazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività assicurativa);

2.3. per soddisfare obblighi giuridici, regolamenti, normativa comunitaria o disposizioni di autorità pubbliche od organi di vigilanza o controllo e in particolare la lotta contro il riciclaggio del denaro sporco, contro la frode assicurativa;

2.4. per l'analisi e controlli incrociati dei Dati personali dell'Aderente con quelli dei partners dell'Assicuratore al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi;

2.5. per accertare, esercitare o difendere i diritti in sede giudiziaria.

2.2 La base giuridica per il trattamento di cui alla finalità 2.1(i) è la Polizza, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(ii) è l'obbligo di legge, per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iii) è lo specifico consenso dell'Aderente e per il trattamento di cui alla finalità 2.1(iv) è il legittimo interesse dei Titolari ad esercitare o difendere i propri diritti in sede giudiziaria, sul quale si ritiene che non prevalga alcun diritto, interesse o libertà fondamentale dell'Aderente.

2.6. Le summenzionate finalità necessitano del trattamento dei Dati personali di ciascun Aderente. Il conferimento dei Dati personali non è obbligatorio. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati personali per le finalità di cui ai paragrafi 2.1(i), 2.1(ii) e 2(iv), pur se legittimo, potrebbe compromettere l'instaurazione e/o la normale esecuzione del rapporto contrattuale, mentre il mancato conferimento dei dati per la finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di stipulare e gestire la Polizza ma non sarà possibile analizzare e valutare i Dati personali dell'Aderente.

2.7. Nell'ambito della gestione ed esecuzione della Polizza, è possibile che l'Aderente comunichi all'Assicuratore dati personali di terze parti per finalità comunque connesse ed accessorie alla gestione della Polizza, come ad esempio quella di beneficiare della Prestazione. Nell'ambito di tale trattamento di dati personali di terze parti, l'Aderente si pone come titolare del trattamento e garantisce all'Assicuratore che: i) i dati dei soggetti minori che dovesse comunicare all'Assicuratore sono trattati nell'esercizio della patria potestà, ii) i dati di soggetti terzi sono trattati in conformità con le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e iii) i predetti terzi sono stati dall'Aderente preventivamente e debitamente informati in relazione al trattamento medesimo e lo hanno autorizzato in tal senso.

3. Modalità del trattamento dei Dati

3.1. I Dati personali dell'Aderente sono trattati (durante la raccolta, la conservazione, l'uso, la notifica alle parti e alle autorità pubbliche e agli organi di vigilanza) mediante strumenti manuali, informatici ed elettronici automatizzati, per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti come meglio specificato al paragrafo 6 "Tempi di conservazione" che segue. Per garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati personali e prevenirne la perdita, l'uso illecito o improprio e gli accessi non autorizzati, l'Assicuratore ha adottato specifiche misure di sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati.

3.2 I Dati personali non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato.

4. Comunicazione dei Dati personali

4.1. Per le finalità indicate al paragrafo 2 che precede, i Dati personali saranno trattati da coloro che sono all'interno dell'organizzazione dell'Assicuratore (ad es. dipendenti dei seguenti uffici: Amministrazione, Procurement, Finanza) o all'esterno della stessa (ad es. soggetti che offrono assistenza legale, IT o servizi di spedizione, di controllo e vigilanza della compagnia) e, in ogni caso, da coloro che sono responsabili del trattamento - nell'esercizio delle loro funzioni - e che possono venire a conoscenza dei Dati personali dell'Aderente. Tali soggetti sono designati per iscritto dall'Assicuratore quali Responsabili del trattamento dei dati o Incaricati al trattamento dei dati.

4.2. I Dati personali raccolti esclusivamente per il raggiungimento delle finalità indicate al paragrafo 2 che precede possono pertanto essere comunicati:

- a) nell'ambito delle rispettive competenze, a persone fisiche o giuridiche che si occupano dei sistemi informatici dell'Assicuratore e/o a terzi che svolgono servizi specifici per conto dell'Assicuratore (ad es. assistenza legale, IT, servizi di elaborazione e trasmissione delle informazioni ai/dai clienti anche mediante call center; servizi di archiviazione della documentazione, assistenza ai clienti, gestione e controllo delle frodi, obblighi di vigilanza, revisione e certificazione dell'attività dell'Assicuratore anche nell'interesse del cliente, consulenza, recupero crediti, servizi bancari, finanziari o assicurativi);
- b) alle parti che costituiscono la cosiddetta "filiera assicurativa" (ad es. intermediari, riassicuratori, coassicuratori);
- c) alle parti che distribuiscono prodotti e servizi dell'Assicuratore;
- d) alle società appartenenti al Gruppo Stellantis e a Santander Consumer Finance Group, ad essi collegate o da essi controllate;
- e) Stellantis Financial Services Italia S.p.A.;
- f) Stellantis Insurance Manager.
- g) I soggetti a cui i Dati personali dell'Aderente possono essere comunicati sono inseriti in un elenco aggiornato disponibile presso la sede legale dell'Assicuratore.
- h) Tali soggetti utilizzeranno i Dati personali ricevuti in qualità di "Titolari autonomi del trattamento dei dati" salvo il caso in cui siano designati dall'Assicuratore "Responsabile del trattamento dei dati".
- i) 4.4 La comunicazione dei Dati personali sarà effettuata solo all'interno dell'UE.

5. Trasferimento dei Dati personali

j) I Dati personali dell'Aderente non saranno trasmessi al di fuori dell'Unione Europea.

k) Se necessario per le finalità summenzionate, i Dati personali possono essere trasferiti in Paesi dell'Unione Europea o Paesi extra UE che offrono un livello di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ed in ogni caso a fronte dell'adozione di misure adeguate in conformità con le previsioni del GDPR.

6. Tempi di conservazione

6.1 I Dati personali dell'Assicurato per le finalità di cui al paragrafo 2.1(i), 2.1(ii) e 2(iv) saranno conservati per la durata necessaria per la gestione della Polizza e non eccederà i 10 (dieci) anni successivi alla scadenza o alla cessazione per qualsiasi motivo della Polizza o dall'ultima comunicazione con il cliente a seconda di quale dei due eventi si è verificato per ultimo, fatti salvi i casi in cui l'ulteriore conservazione sia giustificata da ulteriori esigenze di legge, da contenziosi e/o da richieste delle autorità competenti.

6.2 I Dati personali dell'Aderente per le finalità di cui al paragrafo 2.1(iii) saranno conservati per un anno (1) dalla registrazione nei sistemi dell'Assicuratore.

6.3 Diritti dell'Assicurato

6.4 Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere b), c) e d) e 15-22 del GDPR, l'Assicurato:

- a) ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri Dati personali unitamente a indicazioni relative alla finalità del trattamento, alla categoria dei Dati personali trattati, ai soggetti o categorie di soggetti ai quali essi sono stati o saranno comunicati (con indicazione dell'eventualità in cui tali soggetti siano situati in paesi terzi o siano organizzazioni internazionali), quando possibile, al periodo di conservazione dei Dati personali o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, all'esistenza dei propri diritti di rettifica e/o cancellazione dei Dati personali, di limitazione del trattamento e di opposizione al trattamento, al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, all'origine dei dati, all'esistenza e alla logica applicata in caso di processo decisionale automatizzato. Qualora eserciti tale diritto e salvo diverse indicazioni, l'Aderente riceverà una copia in formato elettronico dei propri Dati personali che formano oggetto di trattamento.
- b) ha inoltre diritto di ottenere:
- c) la rettifica dei propri Dati personali, qualora gli stessi risultino inesatti o incompleti;
- d) la cancellazione dei propri Dati personali, qualora sussista una delle condizioni di cui all'art. 17 del GDPR (ad esempio: i dati personali non risultano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti,

- l'Aderente decide di revocare il proprio consenso al trattamento - ove questo ne rappresenti la base giuridica - e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento stesso, l'Aderente si oppone al trattamento e non prevalga altro interesse legittimo del Titolare, i Dati personali dell'Aderente sono trattati illecitamente);
- e) la limitazione del trattamento dei Dati personali che riguardano l'Aderente 1) per il tempo necessario al Titolare ad appurare l'esattezza dei Dati personali dell'Aderente (nel caso in cui l'Aderente l'abbia contestata), o 2) qualora il trattamento dei Dati personali risulti illecito e l'Aderente chieda, in luogo della cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del relativo trattamento, o 3) quando il Titolare non abbia più bisogno dei Dati personali dell'Aderente ma gli stessi siano per l'Aderente necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, o, infine, 4) per il tempo necessario a valutare l'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto a quelli dell'Aderente, qualora l'Aderente si sia opposto al trattamento dei propri Dati personali ai sensi del punto c) che segue;
- i. i Dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati (cd. diritto alla portabilità dei dati). Se di interesse dell'Aderente, potrà chiedere al Titolare di trasmettere i propri Dati personali direttamente all'altro titolare, se ciò risulterà tecnicamente fattibile.
- f) ha inoltre diritto di opporsi al trattamento dei propri Dati personali, qualora tale trattamento sia effettuato ai sensi dell'art. 6.1 lett. e) (i.e. per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare) o lett. f) (i.e. per perseguire un legittimo interesse del Titolare) del GDPR, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti del Titolare a procedere al trattamento, ai sensi dell'art. 21 del GDPR.
- g) ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento dei propri Dati personali basato sul consenso ed effettuato prima della revoca.
- h) qualora effettuato, ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o che indica in modo analogo significativamente sulla sua persona, avendo altresì il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
- i) qualora non sia soddisfatto del trattamento dei propri Dati personali dal Titolare effettuato, ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di tale autorità (www.garanteprivacy.it).
- j) Le eventuali rettifiche o cancellazioni dei Dati personali dell'Aderente o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell'Aderente - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato
- k) - saranno dal Titolare comunicate a ciascuno dei destinatari cui saranno stati eventualmente trasmessi i Dati personali dell'Aderente in conformità alla presente informativa.

7. Ulteriori informazioni: Data Protection Officer (DPO) e esercizio dei diritti dell'interessato

L'esercizio dei diritti che precedono non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Il Titolare potrebbe richiedere all'Aderente di verificare l'identità dello stesso prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della richiesta.

L'Assicurato può esercitare i propri diritti inviando un'e-mail a stellantisinsurance-privacy@stellantis.com o per posta scrivendo a: Data Protection Officer (DPO), Stellantis Insurance, 53, MIB House, Abate Rigord Street, Ta Xbiex, XBX1122.

Per ricevere ulteriori informazioni sul trattamento dei Dati personali e anche per l'esercizio dei suddetti diritti previsti dalla legge in materia di trattamento dei dati applicabile, l'Aderente può rivolgersi a Stellantis Financial Services Italia S.p.A., Via Plava, 80 - 10135 Torino (TO), E-mail: serviziassicurativi@stellantis-finance.com, quale Responsabile del trattamento dei dati, che inoltrerà la richiesta all'Assicuratore.